

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei  
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

**SCHEMA - TIPO**

*Da redigere sulla base delle indicazioni contenute nella Guida alla Compilazione*

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>
Ente affidante	<b>COMUNE DI FERRARA</b>
L'ente affidante è ente di governo dell'ATO	<b>NO</b>
Tipo di affidamento (appalto/concessione/contratto di servizio)	<b>CONTRATTO DI SERVIZIO</b>
Modalità di affidamento (gara/in house/società mista; se normativa speciale indicare il testo di legge di riferimento)	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</b>
Durata del contratto	<b>10 ANNI</b>
Nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)	<b>SI (in quanto modificate le condizioni)</b>
Servizio già affidato (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 21)	<b>SI</b>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<b>SINGOLO COMUNE</b>

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	<b>DOTT. TOMMASINI MORENO</b>
Ente di riferimento	<b>COMUNE DI FERRARA</b>
Area/servizio	<b>DIRETTORE OPERATIVO</b>
Telefono	<b>0532-419497</b>
Email	<b>m.tommasini@comune.fe.it</b>
Data di redazione	<b>08/01/2015</b>

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012.
- Legge Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### **B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

**A) SERVIZI CIMITERIALI** costituiti da tutti i servizi che il Comune è tenuto a fornire ai cittadini e di cui è titolare, tra cui:

- l'inumazione in campo comune;
- la deposizione dei resti in ossario comune;
- la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
- la cremazione;
- le operazioni di esumazione ordinarie;
- il deposito temporaneo presso i cimiteri delle salme, in attesa di sepoltura;
- la custodia dei cimiteri stessi;
- l'inumazione in forma privata;
- la tumulazione;
- le esumazioni straordinarie;
- le estumulazioni straordinarie;
- il servizio di illuminazione votiva;
- i servizi gratuiti previsti dalla normativa in caso di persona indigente o non reclamata.

La gestione dei servizi cimiteriali sopra individuati comprende anche la gestione delle pratiche relative e l'istruttoria delle relative autorizzazioni.

**B) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA** delle strutture (edifici, impianti, macchinari, attrezzature, terreni, eccetera) e del verde, escluse le manutenzioni alle strutture private (cappelle, tombe, arcate), che sono in capo ai concessionari.

**C) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA** delle strutture (edifici, impianti, macchinari, attrezzature, terreni, eccetera) e del verde, sulla base di una programmazione degli interventi da concordare con il Comune, escluse le manutenzioni alle strutture private (cappelle, tombe, arcate), che sono in capo ai concessionari.

Spettano inoltre, alla **Società**, in quanto responsabile del Servizio:

- il rilascio in concessione dei beni e delle aree sepolcrali, sulla base delle indicazioni del Comune;
- le attività previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/90.

La descrizione delle modalità di erogazione del servizio sono riportate nel "Documento tecnico" allegato al Contratto di servizio.



## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Tenuto conto della nozione di “servizio universale”, si ritiene che nel caso di specie, data la particolare natura dei servizi affidati, esso possa trovare accoglimento nel senso che il Comune di Ferrara, tramite il gestore del servizio, è tenuto a garantire all’utenza standard qualitativi e quantitativi minimi nelle varie operazioni cimiteriali, continuità e regolarità del servizio, obblighi di non discriminazione e applicazione di tariffe e condizioni fissate dagli organi competenti del Comune, nonché a garantire i servizi gratuiti previsti dalla normativa in caso di persona indigente o non reclamata.

Nell’ambito specifico dei servizi cimiteriali occorre tenere presente che la normativa vigente (D.P.R. n. 285/1990. L.R. n. 19/2004) stabilisce che nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

### **Indicazione delle compensazioni economiche**

Per l’erogazione dei servizi sopra elencati la Società applica le tariffe stabilite dal Comune di Ferrara. Le tariffe applicabili, sono determinate dal competente Organo dell’Ente, sulla scorta dell’ordinamento in vigore e previa acquisizione di una proposta documentata da parte della Società. I corrispondenti ricavi, riscossi direttamente dalla Società, garantiscono la copertura dei costi di gestione. Per quanto riguarda la copertura dei costi di manutenzione dei beni concessi in uso alla Società, il Comune provvederà a trasferire annualmente una somma pari a 100.000,00 euro, comprensivi dei costi di manutenzione dell’ara crematoria.

Relativamente, poi, agli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e del verde il Comune d’intesa con la Società procederà a concordare gli interventi ritenuti necessari sulla base di una programmazione triennale che individui le risorse necessarie.

## **SEZIONE C**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

La gestione dei servizi in questione è direttamente affidata alla società in house “Amsefc s.p.a.” di Ferrara, tenuto conto dell’osservanza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo come riportato di seguito.

In merito al primo requisito del “**controllo analogo**”, consistente nell’esercizio da parte dell’ente pubblico di un potere sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da influenzare in maniera decisiva gli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata, si fa presente che lo statuto della società “Amsefc Spa” (art. 27) stabilisce, in proposito, quanto segue:

#### **ART. 27 CONTROLLO DEI SOCI**

*I soci Enti Pubblici potranno affidare direttamente alla società i servizi pubblici inerenti la rispettiva area di competenza, mediante lo strumento del Contratto di servizio.*



*I Soci Enti Pubblici, infatti, direttamente o anche per il tramite di società dai medesimi totalmente possedute, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali di indirizzo e di controllo nelle seguenti forme e modalità:*

*a) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo, come previsto all'art. 18) punto 2) del presente Statuto;*

*b) mediante la previsione della nomina (e revoca) pubblica diretta dell'Organo Amministrativo ex art. 2449 c.c., come previsto all' art. 16 del presente Statuto;*

*c) mediante la previsione statutaria – articoli 1) commi 2 e 3, 5) punto 2 e 8) punto 5 – del vincolo pubblico alla trasmissibilità ed al possesso delle partecipazioni sociali.*

*d) mediante l'esame degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai Soci ai sensi degli artt. 15) e 18) comma 2.*

*I soci, al fine di poter esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, potranno sottoscrivere apposita Convenzione ex art. 30 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) con la quale si garantiranno reciprocamente il pieno controllo sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, di indirizzo e di controllo, determinando ogni modalità di esecuzione.*

*Tale Convenzione, una volta sottoscritta dai Soci attuali, dovrà comunque essere integrata a seguito dell'ingresso di nuovi Soci.*

**B)** Per quanto riguarda il **requisito della prevalenza dell'attività con l'ente affidante**, ossia che le prestazioni devono essere destinate in via principale ed esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario, si rileva che la società "Amsefc Spa" opera, a seguito della trasformazione dell'Azienda Speciale del Comune di Ferrara denominata Azienda servizi funerari e cimiteriali (AMSEFC) alla quale venne affidata la gestione dei servizi cimiteriali e funebri dell'Ente, senza soluzione di continuità rispetto all'attività di detta Azienda Speciale. Si evidenzia, inoltre, come la gestione dei servizi cimiteriali costituisca un'attività che, tenuto conto della natura intrinseca del servizio, è strettamente collegata allo svolgimento di precisi compiti istituzionali dell'Ente previsti dalla legge.

In particolare, l'oggetto sociale (art. 4 Statuto) prevede che la Società potrà gestire:

*A) con diritto di privativa nel Comune di Ferrara: a) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti;*

*b) l'installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo, delle lampade votive con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva;*

*c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune nei cimiteri;*

*d) la costruzione di nuovi cimiteri, i lavori di ampliamento di quelli esistenti, la costruzione di loculi, tombe, nicchie cinerarie, e altre sepolture;*

*e) la costruzione e gestione di impianti di cremazione, nonché di inceneritori ad uso cimiteriale;*

*f) la gestione, ad esclusione delle competenze sanitarie, del centro funerario, ivi comprendendo le funzioni di deposito di osservazione ed obitorio;*



*g) le incombenze non qui richiamate e specificatamente demandate all'AMSEFC in forza del regolamento comunale di polizia mortuaria o, comunque, correlate ai servizi sopra richiamati.*

L'oggetto sociale prevede, inoltre, che la Società possa svolgere altre attività sempre finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche quali:

*a) gestire il servizio "Verde Pubblico" concernente la manutenzione, realizzazione, progettazione e l'incremento del verde e del patrimonio arboreo pubblico del Comune di Ferrara, costituito da parchi, giardini, aree dedicate all'attività sportiva ed alberi allocati anche a margine delle sedi stradali;*

*b) gestire il servizio di disinfezione, disinfestazione del Comune di Ferrara concernente la dezanzarizzazione, derattizzazione e altre disinfestazioni e disinfezioni ambientali per la profilassi delle malattie infettive, nelle aree pubbliche e negli immobili di proprietà e/o gestione del Comune di Ferrara.*

**C)** Infine, per quanto riguarda il **requisito della totalità pubblica della partecipazione**, esso è garantito in quanto il capitale sociale della società "Amsefc Spa", pari a 1.508.000 euro, è così partecipato:

- per euro 15.000 dal Comune di Ferrara pari al 0,994%

- per euro 1.350 dal Comune di Vigarano Mainarda (FE) pari allo 0,089%

- per euro 1.491.000 dalla società "Holding Ferrara Servizi Srl"<sup>1</sup> pari al 98,915%.

In merito alla partecipazione pubblica del capitale della società "**Amsefc Spa**" si riporta quanto stabilito dall'art. 1 dello Statuto

*"La società deve mantenere la totalità di capitale pubblico, non potendo la quota azionaria di partecipazione detenuta dagli enti pubblici territoriali locali, direttamente o per il tramite di società possedute totalmente dai medesimi, risultare inferiore al 100% del capitale sociale.*

*Sono inefficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 2 del presente articolo. Ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., la società è soggetta al controllo e coordinamento della società Holding Ferrara Servizi Srl, partecipata totalmente dal Comune di Ferrara."*

## **SEZIONE D**

### **ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA**

L'Ente ha scelto di non affidare al mercato il servizio in quanto, data la specificità e la delicatezza del medesimo, si ritiene che l'affidamento in esclusiva alla propria società partecipata in house assicuri un maggior controllo sulla qualità del servizio stesso.

L'affidamento è in continuità con la scelta strategica, effettuata a suo tempo, con la costituzione dell'Azienda municipalizzata, prima, e la successiva trasformazione della stessa in Azienda speciale, poi, e infine in società in house.

